



Cremona, lì 16/11/2021

DECRETO N. 685 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - ECOCIR S.R.L. - INSEDIAMENTO IN COMUNE DI MADIGNANO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";
- la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la Circolare Regione Lombardia 5 agosto 2013, n.19;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;
- la D.G.R. Lombardia 16.5.2014, n. X/1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s. m.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s. m.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s. m.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP)";
- l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;

Vista la Delibera del Presidente n. 196 del 22.12.2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021;

Richiamati:

- l'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Offanengo in data 1/07/2021 dal rappresentante legale della Ecocir S.r.l., con sede legale in Via dei Cascinotti, 13 a Credera Rubbiano ed insediamento in Strada Statale Paullese, 6 a Madignano, esercente attività di "messa in riserva e recupero di materie plastiche", e trasmessa a questi uffici con nota del 12/07/2021, prot. n. 5631 (prot. prov. n. 43221 del 13/07/2021), contestualmente all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- la comunicazione relativa alla verifica dell'assoggettabilità alla VIA inviata con nota prot. n. 49971 del 13/08/2021;
- la nota, pervenuta dal SUAP in data 20/09/2021 al prot. prov. n. 56507, in cui si dimostra che il progetto non è da assoggettarlo alla verifica di VIA;
- la richiesta di integrazioni, indirizzata al SUAP, prot. n. 59420 del 4/10/2021;
- le integrazioni pervenute dal SUAP con nota prot. prov. n. 63481 del 18/10/2021;
- il completamento delle integrazioni pervenute dal SUAP con nota prot. prov. n. 66545 del 29/10/2021;

Considerato che:

- ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo, deve essere preventivamente richiesta apposita AUA, secondo le norme vigenti;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'istanza di rinnovo deve essere inviata all'autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza; ai sensi del successivo comma 4, se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini stabiliti, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorità competente, può comunque imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, prima della scadenza, quando le stesse impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- l'Autorità competente può modificare in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera, anche prima della scadenza del presente atto, in presenza di situazioni ambientali valutate come critiche;
- il gestore che intende effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto è tenuto a comunicarle tempestivamente all'Autorità competente, tramite il SUAP, secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ;
- in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente provvedimento, si applicano le norme sanzionatorie ed i provvedimenti (diffida, divieto, diffida e contestuale sospensione, revoca) di cui alle disposizioni in materia ambientale in premessa elencate;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono recapitate in rete fognaria comunale (S01);
- è presente un impianto di depurazione aziendale di tipo chimico-fisico, funzionante a ciclo continuo e chiuso (per cui non produce scarichi), utilizzato per trattare le acque di lavaggio del materiale, il cui unico scarto risulta essere un fango di depurazione, che verrà smaltito come rifiuto (EER 070212);
- l'area esterna, pertinente all'attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del R. R. 4/2006, è delimitata; su di essa avviene il solo transito di mezzi destinati al successivo scarico all'interno del capannone; che detto transito consta di un numero limitato di mezzi, compreso tra 3 e 7 unità a settimana, secondo la tipologia; sui piazzali non avviene nessun tipo di lavorazione relativa al ciclo produttivo; sono disponibili le analisi dei materiali, da cui non emergono criticità relativamente al potenziale impatto inquinante;

Valutato che, sulla base delle motivazioni di cui al punto precedente, è giustificato escludere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R. R. n. 4/2006, l'insediamento di cui trattasi dall'obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, assunto in conformità alle normative attualmente vigenti in materia ambientale, non sostituisce la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e s. m. e non solleva il titolare dall'acquisizione di eventuali ulteriori e/o preventive autorizzazioni di competenza comunale, in relazione alle norme disciplinanti l'edilizia, l'urbanistica, la polizia idraulica, la salute pubblica e l'igiene, nonché di ulteriori atti di altre Autorità, necessari ai fini della realizzazione degli impianti e dell'esercizio dell'attività;
- il titolare del presente atto, fatti comunque salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, è tenuto al rispetto del d. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. con i relativi allegati e, in quanto applicabili, di tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
- che l'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante acquisto di n. 1 marca da Euro 16,00 (codice identificativo n. 01201309207718) da parte del richiedente, che si fa carico della conservazione dell'originale annullato, e che la relativa dichiarazione è depositata agli atti;

Verificato che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti;

Attesta, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale D.P.R. n° 62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n° 19 del 28/01/2014. A tal fine si informa che il responsabile organizzativo dell'istruttoria è il dott. Massimo Cremonini Bianchi e l'istruttore della pratica è la geom. Fiorini Maria Sofia

DECRETA

1. di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiesta dal legale rappresentante della Ecocir S.r.l., con sede legale in Via dei Cascinotti, 13 a Credera Rubbiano ed insediamento in Strada Statale Paullese, 6 a Madignano, esercente attività di "messa in riserva e recupero di materie plastiche", alle condizioni e prescrizioni contenute nell'elaborato tecnico-prescrittivo ed indicate nell'allegato cartografico (*planimetria Gestione Acque_Rev.pdf.p7m, TAV_A_01.p7m, TAV_A_03.p7m, TAV_A_04.p7m*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente AUA comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio (ovvero dalla data di notifica -per via telematica- da parte del SUAP);
4. di vincolare il titolare del presente atto (nel seguito titolare), ai fini del subentro di un diverso soggetto nella titolarità della presente autorizzazione, ove consentito dalla Legge, a comunicare i dati del nuovo gestore all'Autorità competente, almeno 30 giorni prima della cessione;
5. di obbligare il titolare, nei casi di cessazione dell'attività, di modifica della ragione sociale, di trasferimento della sede legale, di variazione della toponomastica dell'insediamento o del legale rappresentante, a comunicarlo tempestivamente all'Autorità competente;
6. di prescrivere che il titolare conservi costantemente copia del presente atto presso lo stabilimento, unitamente ai relativi elaborati progettuali, e che essa sia sempre resa disponibile per i soggetti incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo;
7. di trasmettere, a mezzo pec, il presente atto allo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Offanengo (suap.comune.offanengo@pec.regione.lombardia.it) **affinché proceda al rilascio (ovvero alla notifica per via telematica) della presente AUA al richiedente**, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. 59/2013;
8. di trasmettere copia della presente AUA, per quanto di rispettiva competenza a:
 - Dipartimento ARPA di Cremona e Mantova (P.E.C.: dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (P.E.C.: info@pec.dunas.it);
9. di disporre che **il SUAP comunichi la data del rilascio (ovvero della notifica per via telematica) della presente AUA** alla Provincia di Cremona e al Dipartimento ARPA di Cremona e Mantova;
10. di stabilire che **l'AUA acquisisce efficacia dalla data del rilascio (ovvero della notifica per via telematica) della medesima da parte del SUAP**;
11. di disporre che la validità del titolo abilitativo relativo alla comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è subordinata all'accettazione da parte della Provincia di Cremona della garanzia finanziaria, che deve essere prestata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004.

ELABORATO TECNICO PRESCRITTIVO

DATI GENERALI SULL'INSEDIAMENTO

ragione sociale: **ECOCIR S.R.L.**

partita IVA/codice fiscale: **01743860197**

numero iscrizione REA: **CR- 198089**

sede legale: **Via dei Cascinotti, 13 a Credera Rubbiano**

localizzazione insediamento: **Strada Statale Paullese, 6 a Madignano**

attività svolta: **messa in riserva e recupero di materie plastiche**

classificazione ATECO dell'attività: **38.32.2**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. 152/2006 E S. M.
DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE COME INDICATI NELLA PLANIMETRIA
ALLEGATA

- scarico alla roggia tombinata

provenienza e tipo delle acque scaricate:

acque di prima pioggia scolanti dalle superfici pertinenti l'insediamento nel quale si svolgono le attività di cui all'art. 3, punto 1, lettera b), del R. Reg. n. 4/06 (messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi)

recapito dello scarico:

roggia tombinata

PRESCRIZIONI

Il sistema di raccolta, le pertinenti superfici scolanti, nonché le relative modalità di gestione e conduzione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: la zona di passaggio dei mezzi d'opera deve essere impermeabilizzata, le pavimentazioni devono essere realizzate con gli opportuni accorgimenti (es. pendenze, cordoli, ecc.) atti a garantire separazione idraulica con le superfici circostanti e devono essere dotate di griglie e caditoie proporzionate ed adeguatamente distribuite sulla superficie scolante.

E' presente un'immissione di acque meteoriche pure e semplici, identificata in planimetria con la dicitura S02, provenienti dal dilavamento del piazzale su cui non si svolge alcuna attività.

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI DI CUI AGLI ARTT. 215 E 216 DEL D. Lgs. 152/2006 E

S. M.

L'iscrizione della ditta al Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona, di cui all'art. 216, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, corrente al **numero 661 del 05/11/2021**, si intende integrata secondo i contenuti del presente titolo.

La ditta è legittimata alla gestione di rifiuti mediante operazioni recupero, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, sulla base degli elementi riportati e secondo quanto sotto indicato.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1. Superficie dichiarata dell'insediamento impianto gestione rifiuti: 848 m² (su totali 2.725 m²);
Riferimenti catastali dichiarati: comune di Madignano, foglio n. 1, mappale 275 (inquadramento cartografico su TAVV. A.01.1-2-3; A.04 allegate);

1.2. attività di recupero rifiuti che possono essere esercitate:

- tipologia 6.1 D.M. 05/02/1998, Allegato 1, Suballegato 1

attività: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3];

CER: 020104, 150102, 170203, 191204, 200139;

operazioni: R13 R3;

quantità annua massima recuperabile: 800 t;

messa in riserva massima: 200 m³;

Limitazioni:

Possono essere accettate all'impianto solo plastiche dure, preventivamente selezionate, costituite da PE (Polietilene) o PP (Polipropilene) o da una miscela dei due composti (PE+PP);

- tipologia 6.2 D.M. 05/02/1998, Allegato 1, Suballegato 1

attività: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3];

CER: 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203;

operazioni: R13 R3;

quantità annua massima recuperabile: 1.800 t;

messa in riserva massima: 460 m³;

Limitazioni:

Possono essere accettate all'impianto solo plastiche dure, preventivamente selezionate, costituite da PE (Polietilene) o PP (Polipropilene) o da una miscela dei due composti

(PE+PP);

1.3. L'attività di recupero dei rifiuti, ivi compresa l'attività di scarico dei rifiuti si svolge all'interno del capannone, l'impianto di recupero rifiuti risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria TAV. A.03 allegata):

- a) SETTORE DI CONFERIMENTO; "Area A2" di 62,5 m², ove sono espletate le fasi di scarico, controllo ed accettazione dei rifiuti;
- b) SETTORE MESSA IN RISERVA – "Area A1" di 175 m² dedicata al deposito dei rifiuti accettati all'impianto disposti in cumuli o su pallets separati da barriere mobili;
- c) IMPIANTO DI TRATTAMENTO – "Area B1" è composto da:
 - "pre-rompitore", macchinario che ha lo scopo di effettuare una prima fase di riduzione volumetrica restituendo una pezzatura con dimensioni ≤ 800 mm;
 - il materiale che attraversa questa prima sezione di trattamento arriva, per caduta, su un nastro orizzontale con funzione di primo stadio di deferrizzazione magnetica per gli elementi di pezzatura grossolana. Tale nastro alimenta per caduta un ulteriore nastro, più lungo ed in pendenza che ha lo scopo di trasportare il materiale verso la tramoggia del secondo stadio di riduzione volumetrica;
 - "tritatore" in grado di restituire una pezzatura con dimensioni ≤ 50 mm;
 - dal tritatore, analogamente a quanto previsto nel primo stadio di riduzione volumetrica, per caduta il materiale arriva su un secondo nastro magnetico per eliminare i residui ferrosi ancora presenti nel materiale di pezzatura ridotta.
 - il materiale ulteriormente deferrizzato arriva per caduta su un ultimo nastro trasportatore, che ha la funzione di portare il materiale alla vasca di lavaggio;
 - "sezione di lavaggio" il materiale giunto alla sezione di lavaggio viene trattato per immersione in una vasca contenente acqua di rete, tenuta in moto, dove la frazione in lavorazione viene pulita dai residui di inerti ed altri materiali ancora eventualmente presenti;
 - il materiale plastico in lavorazione, a seguito del trattamento nella vasca di lavaggio viene quindi scaricato in una coclea di sollevamento che opera una prima asciugatura portando il materiale verso l'alto ed alimenta una centrifuga a tamburo dove la plastica viene selezionata ed asciugata in vista delle successive fasi di trattamento;
 - la selezione operata dalla centrifuga produce due correnti distinte e separate:
 1. la plastica recuperabile, che attraversa il rotore a tamburo/setaccio, da avviare alle successive fasi di trattamento;
 2. la plastica di scarto (non recuperabile), che viene raccolta in apposita cassa al di sotto della centrifuga per poi essere smaltita come rifiuto come definito in seguito;
 - a seguito della centrifugazione la corrente di prodotto destinata a ricevere ulteriore trattamento viene sollevata attraverso un sistema di coclee e viti di Archimede ed avviata al granulatore. In questa fase il materiale viene frantumato in pezzi da 8/16 mm;
 - un elettroventilatore da 4 kW di potenza nominale aspira il materiale frantumato dal granulatore per inviarlo in sacchi di raccolta previo passaggio in un dispositivo di finissaggio denominato "pre-pulitore girevole".
- d) SETTORE DEPOSITO MATERIE SECONDE "Area D" – dedicata allo stoccaggio in sacchi dei materiali prodotti dal trattamento.

Completano l'impianto:

- a) area di movimentazione del materiale "Area B2";
- b) "impianto di depurazione aziendale" di tipo chimico-fisico a ciclo continuo e circuito chiuso. I fanghi sono collocati di fianco alla vasca in un contenitore, il punto è evidenziato in cartografia con un rettangolo di colore rosso;
- c) "limitatore di portata": ai fini della verifica del non superamento della soglia di trattamento ≤ 10 ton/giorno, la prima macchina che compone l'impianto (il pre-rompitore dedicato alla prima fase di riduzione volumetrica ≤ 800 mm) è dotata di un PLC supplementare con quadro elettrico dedicato. Il PLC è programmato per il blocco dell'alimentazione elettrica al raggiungimento delle 8 ore di funzionamento nell'ambito della giornata (24h a partire dalle h 00.00). Il contatore si azzerà alle h 00.00 di ogni giorno. In caso di fermo impianto per imprevisti e quindi impossibilità di compiere il processo produttivo, il conta-ore mantiene in memoria il dato totalizzato sino a quel momento ed al riavvio dei macchinari ripartirà a conteggiare le ore rimanenti secondo la logica già descritta, per fermarsi al raggiungimento del dato di soglia temporale già dichiarata. La collocazione è evidenziata in cartografia con un cerchio di colore rosso;
- d) deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento "Area C" i rifiuti sono depositati all'interno di contenitori, suddivisi per tipologia, evidenziati con apposita segnaletica recante il codice CER del rifiuto;

La capacità massima di trattamento dell'impianto è pari a 1,25 t/h (10 t/giorno). L'impianto può operare per 260 giorni/anno; la quantità totale di rifiuti gestibili è pari a 2.600 t/a.

La dotazione dell'impianto comprende: caricatore semovente con benna a ragno, muletto.

2. PRESCRIZIONI

Le prescrizioni che seguono sono da intendersi quale implementazione delle generali condizioni richieste dalle norme in materia, derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, da applicarsi allo specifico caso.

- 2.1. La ditta deve rispettare tutte le condizioni e limitazioni previste dal D.M. 05/02/1998 e s. m. i. per quanto attiene la ricezione ed il controllo dei rifiuti, il loro stoccaggio, il loro trattamento, nonché la verifica dei materiali generati dal recupero (per i quali rimangono peraltro applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti) e la relativa destinazione. L'attività dovrà essere condotta nel rispetto dei principi generali del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare nel rispetto delle cautele fissate all'art. 177, comma 4.
- 2.2. Non possono essere accettati rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con i materiali da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento previsto e della destinazione attesa. I rifiuti gestiti devono essere allo stato solido, escludendosi pertanto liquidi e fanghi, e non devono rilasciare effluenti molesti.
- 2.3. Le pesate in ingresso ed in uscita possono essere effettuate presso la pesa pubblica, devono essere mantenuti, in allegato ai formulari, i contrassegni con l'attestazione delle pesate.
- 2.4. Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento, ove comunque i rifiuti devono permanere per i tempi strettamente necessari alla verifica medesima ed essere quindi sollecitamente collocati nelle apposite aree di messa in riserva. Non deve comunque esservi commistione con la messa in riserva.
- 2.5. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.6. Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate nelle sole aree specificamente dedicate come indicate al punto 1.3 ed in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. I rifiuti da collocare in messa in riserva devono essere stoccati per singolo C.E.R. e tipologia di recupero prevista.
- 2.7. Le quantità di messa in riserva e trattamento riportate al punto 1.2 non devono essere superate. Le quantità di rifiuti devono comunque essere mantenute entro i limiti previsti dalle normative vigenti (es. prevenzione incendi), laddove applicabili per la specifica categoria merceologica, anche se più restrittivi di quelli indicati al punto 1.2.
- 2.8. I rifiuti in ingresso devono essere avviati a fasi di trattamento per il recupero entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto.
- 2.9. I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso.
- 2.10. La movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi. Al fine di non superare la limitazione di 10 t/g la ditta dovrà adottare una limitazione sull'orario di esercizio dell'attività, in particolare l'attività dovrà essere svolta per non più di 8 ore al giorno.
- 2.11. Le materie ottenute dalle operazioni di recupero dovranno essere collocate negli appositi settori di deposito dopo verifica di conformità (pertanto a recupero terminato).
- 2.12. I rifiuti decadenti dai trattamenti dovranno essere collocati negli appositi depositi temporanei nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, comma 1, lettera bb, del D. Lgs. 152/2006.
- 2.13. I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati ed i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere oggetto di determinazione delle quantità mediante pesatura.
- 2.14. Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti devono essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti. Deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.15. Le aree di conferimento, messa in riserva e trattamento devono essere rese riconoscibili mediante realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i relativi settori, laddove i rispettivi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito,

ALTRE PARTICOLARI PRESCRIZIONI

- 2.16. La ditta (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere alla Provincia, almeno 90 giorni

prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'insediamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale si attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) della locazione stessa, indicandone la successiva data di scadenza. In caso di inottemperanza, l'efficacia della legittimazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti viene meno alla data di scadenza della locazione della quale non è stato comunicato il rinnovo.

2.17. Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, la gestione dei rifiuti deve avvenire con le modalità, le garanzie (anche precauzionali e limitative) ed i presidi indicati nella documentazione già fornita in sede istruttoria ed anche in precedenti comunicazioni ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.

2.18. La ditta potrà avviare l'esercizio delle operazioni di cui al presente titolo solamente successivamente all'accettazione da parte della Provincia di Cremona della garanzia finanziaria prestata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, da presentarsi entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento. A tale fine è determinato in € 32.852,30 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve presentare alla Provincia di Cremona, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 660 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 11.656,92;
- operazioni di recupero (R3) di un quantitativo massimo di 2.600 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38.

In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino ad 1 anno oltre la scadenza della A.U.A. e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, la legittimazione per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere revocata.

2.19. La ditta è tenuta a provvedere al versamento annuale dei diritti di iscrizione al Registro di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto fissato dalle norme vigenti (attualmente il D.M. 350/1998 prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di ogni anno e quantificato in base alla classe di appartenenza, che per la ditta risulta essere la **classe 6**). L'iscrizione nel suddetto Registro è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

3. OSSERVAZIONI

3.1. Si ricorda che per i rifiuti gestiti e quelli originati dall'attività la ditta è soggetta, secondo le specifiche dettate dalla norma, ai seguenti obblighi:

- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 (le quantità di rifiuti avviate ad operazioni di trattamento saranno riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico), ovvero adempimenti stabiliti da altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vigente;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di cui alla D.G.R. 6511/2017, emanata in forza dell'art. 18 della L. R. 26/2003.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme.

3.2. Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 151/2011, rimangono fermi gli adempimenti legati alle norme in materia di prevenzione incendi. L'attività dovrà essere comunque condotta nei limiti di quanto previsto da tali norme; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dalla relativa applicazione, la ditta è tenuta a darne comunicazione alla Provincia (ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013) ed adeguare di conseguenza l'esercizio della gestione rifiuti per le matrici interessate.

3.3. Poiché il regime istituito dagli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 non prevede il totale assorbimento di ulteriori provvedimenti eventualmente necessari per la realizzazione, modifica e conduzione degli impianti, la ditta dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze ed abilitazioni necessarie per la realizzazione di eventuali strutture ed installazioni, nonché per la detenzione e movimentazione delle specifiche matrici. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di utilizzo, produzione ed immissione sul mercato dei materiali/prodotti.

3.4. Qualora gli impianti utilizzati per le attività di recupero siano utilizzati anche per attività soggette ad autorizzazione ex Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, non si riterrà applicabile il regime semplificato e pertanto dovranno essere cessate le relative operazioni di recupero, in conformità a quanto definito dalla Regione Lombardia con D.G.R. 43026/1999.

(dott. Roberto Zanoni)

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.